

Il Programma annuale delle fusioni di Comuni



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale autonomie locali
e coordinamento delle riforme

Servizio elettorale

Direttore Annamaria Pecile

via Sabbadini, 31 - 33100 Udine

sito internet: <http://autonomielocali.regione.fvg.it>

Sommario

I Comuni del FVG – Una panoramica.....	4
Le fusioni di Comuni.....	6
Il Programma annuale delle fusioni.....	7
Gli studi di fattibilità.....	8
I criteri per formulare proposte di fusione.....	9
Incentivi finanziari – Deroga al patto di stabilità.....	11
Finanziamenti per incentivare il percorso di fusione.....	11
Finanziamento per oneri di primo impianto	11
Finanziamenti ordinari e di settore	11
Deroga al patto di stabilità e all'obbligo di contenimento della spesa di personale – Esonero dai limiti assunzionali	12
Altre norme di favore	13
Norme elettorali di favore.....	13
Possibilità di istituire Municipi.....	13
Tutela all'interno dell'UTI.....	13

La presente pubblicazione vuole essere uno strumento informativo a supporto dei soggetti che intendono formulare proposte ai fini della stesura del primo Programma delle fusioni di Comuni per l'anno 2015.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento, è possibile consultare la pagina "Fusioni di Comuni" all'indirizzo internet:

<http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/open cms/AALL/>

o rivolgersi al Servizio elettorale, ai contatti presenti allo stesso indirizzo.

I Comuni del FVG – Una panoramica

Nella nostra Regione i Comuni sono 216; il numero medio è di 5.592 abitanti per Comune (a livello nazionale, la dimensione media comunale è di 7.344 abitanti per Comune).¹

Nella Tabella 1 i Comuni sono suddivisi in base alla fascia demografica di appartenenza.

Tabella 1

Fascia demografica	N. Comuni	%	Abitanti (censimento 2011)	%	Superficie	%	Densità
Fino a 1.000	47	21,8	27.722	2,3	1.944,28	24,70	14,26
Da 1.001 a 3.000	81	37,5	160.482	13,2	2.558,13	32,50	62,73
Da 3.001 a 5.000	24	11,1	89.988	7,4	944,33	12,00	95,29
Da 5.001 a 10.000	41	19,0	281.693	23,1	1.359,92	17,30	207,14
Oltre 10.000	23	10,6	659.100	54,1	1.055,64	13,40	624,36
FVG	216		1.218.985		7.862,30		155,04

Dati elaborati dal Servizio elettorale Regione FVG

Nella Tabella 2 i Comuni sono suddivisi in base alla fascia demografica e alla zona geografica di appartenenza.

Tabella 2

Fascia demografica	Zona altimetrica							
	Montagna	%	Pianura	%	Collina interna	%	Collina litoranea	%
Fino a 1.000	37	78,7	5	10,6	4	8,5	1	2,1
Da 1.001 a 3.000	19	23,5	40	49,4	21	25,9	1	1,2
Da 3.001 a 5.000	1	4,2	17	70,8	6	25,0	0	0
Da 5.001 a 10.000	0	0	30	73,2	9	22,0	2	4,9
Oltre 10.000	1	4,3	16	69,6	4	17,4	2	8,7
FVG	58	26,9	108	50,0	44	20,4	6	2,8

Dati elaborati dal Servizio elettorale Regione FVG

¹ I dati riportati nel presente capitolo sono ricavati, se non diversamente indicato, dallo studio "Analisi socio-economica per lo sviluppo di progetti di riorganizzazione sovracomunale", allegato al Piano di riordino territoriale (legge regionale 26/2014).

Nel periodo tra gli ultimi due censimenti (2001-2011) il numero di Comuni con ampiezza demografica medio-bassa (1.001-5.000 abitanti) si è ridotto, passando da 116 a 108, mentre sono aumentati i Comuni delle fasce demografiche superiori (+ 6).

Come si evince dalla Tabella 3, i Comuni fino a 1.000 abitanti rappresentano oltre un quinto (21,8%) del totale, quelli tra 1.001 e 3.000 sono oltre un terzo (37,5%). Complessivamente i Comuni fino a 3.000 abitanti, che l'articolo 7 della legge regionale 1/2006 classifica come "piccoli",² sono 128, il 59,3 per cento del totale, occupano una superficie superiore al 50 per cento della superficie totale e hanno un numero di abitanti che corrisponde a poco più del 15 per cento della popolazione regionale. Si tratta dunque di Comuni che ricoprono una rilevante porzione di territorio a fronte di una quota ridotta di abitanti.

Oltre l'80 per cento dei piccoli Comuni è situato nella zona montana o collinare, mentre i Comuni più grandi si trovano per la maggior parte in pianura.

Tabella 3

Tot. Comuni FVG	216	
Popolazione FVG	1.218.985	
Fino a 1.000 ab.	47	21,8%
Popolazione	27.722	2,3%
Da 1.001 a 3.000 ab.	81	37,5%
Popolazione	160.482	13,2%
Tot. Comuni fino a 3.000 ab.	128	59,3%
Popolazione	188.204	15,4%

Dati elaborati dal Servizio elettorale Regione FVG

Per quanto riguarda la localizzazione della popolazione, le caratteristiche principali sono il progressivo spopolamento della montagna e la crescita dei Comuni adiacenti ai centri urbani di maggiori dimensioni. Quasi l'80 per cento della popolazione risiede nei Comuni delle ultime due fasce demografiche (il 23% nei Comuni tra 5.001-10.000 abitanti e il 54% nei Comuni con oltre 10.000 abitanti).

La frammentazione territoriale e le dinamiche della popolazione, insieme alla struttura produttiva e alla distribuzione della ricchezza, incidono sulla spesa delle amministrazioni comunali. Quasi un terzo della spesa corrente dei Comuni è destinata a funzioni di tipo strumentale all'erogazione dei servizi (spese generali di amministrazione e di gestione).

La spesa pro capite per principali funzioni di spesa corrente varia secondo la classe demografica dei Comuni: quelli più piccoli (fino a 1.000 abitanti) registrano una spesa pro capite più elevata della media regionale (1.556 euro contro 1.144 euro nella media 2011-2012) essenzialmente a causa degli alti costi di funzionamento; la spesa pro capite per le funzioni generali di amministrazione e di gestione è pari a 850 euro contro un valore medio regionale di 327 euro.

Anche per quanto riguarda l'autonomia finanziaria, ossia la misura di quanto il Comune è in grado di far fronte autonomamente alle proprie necessità senza ricorrere ai trasferimenti dello Stato e della Regione, si registra una relazione inversamente proporzionale tra il grado di autonomia e la dimensione demografica: per i Comuni fino a 1.000 abitanti l'indicatore è pari a 35,7% a fronte di un valore medio regionale pari a 47,6%. L'indicatore raggiunge il suo valore massimo nei Comuni tra 5.001 e 10.000 abitanti (57,2%). Un andamento simile si rileva anche per l'indicatore di autonomia tributaria: i Comuni più piccoli si finanziano in misura minore con entrate proprie (17,2%), mentre il grado di autonomia più elevato si registra nei Comuni tra 5.001 e 10.000 abitanti.

² A livello nazionale, la soglia al di sotto della quale si applica la definizione statistica di "piccolo" Comune è quella dei 5.000 abitanti.

Le fusioni di Comuni

Le fusioni di Comuni consistono nell'**accorpamento di più enti in un unico nuovo Comune** di maggiori dimensioni. Con la fusione dunque si ha l'istituzione di un nuovo Comune quale risultato della soppressione di più Comuni preesistenti. Spesso la fusione rappresenta lo sviluppo di precedenti processi di collaborazione istituzionale (associazioni intercomunali, Unioni).

L'istituto della fusione è finalizzato alla razionalizzazione e al riordino territoriale per il superamento dell'eccessiva frammentazione del livello amministrativo comunale, che determina inefficienze a causa della inadeguatezza dei piccoli Comuni ad esercitare le funzioni di cui sono titolari.

Tutti gli studi in materia mettono in evidenza che la fusione, dando vita ad un nuovo Comune di dimensioni più adeguate, permette di **sfruttare le economie di scala e di scopo**³ nella produzione dei servizi portando così, nel medio-lungo periodo, a migliorare la qualità degli stessi senza aumentare, o addirittura diminuendo, la spesa.

La fusione permette inoltre di integrare le politiche sviluppate dai singoli Comuni, portando ad una forma di **governo unitario del territorio** e consentendo di perseguire politiche di qualificazione territoriale che i Comuni singoli non sarebbero in grado di attuare.

Il raggiungimento di una soglia dimensionale maggiore implica anche una **maggiore forza contrattuale**, incrementando la capacità di

negoziare istituzionale sia con amministrazioni di pari livello, sia di livello più elevato. Ciò appare particolarmente importante nella fase di avvio delle UTI, nell'ambito delle quali in prospettiva sarà gestita la gran parte delle funzioni comunali.

Ad oggi sono 3 in Regione i nuovi Comuni nati dalla fusione di 6 Comuni preesistenti: **Campolongo Tapogliano** (1.205 ab.), nato il 1° gennaio 2009 dalla fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, **Rivignano Teor** (6.363 ab.), nato il 1° gennaio 2014 dalla fusione dei Comuni di Rivignano e Teor e **Valvasone Arzene** (3.998 ab.), nato il 1° gennaio 2015 dalla fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone.

In tutti e tre i casi, l'iniziativa per la fusione è stata presentata dai consigli comunali dei Comuni interessati. Si è trattato dunque sempre di un'iniziativa partita dal territorio (esercitabile, oltre che dai consigli comunali, anche dal 15% degli elettori dei Comuni interessati).

Tuttavia, l'iniziativa per la fusione può partire anche dai soggetti titolari dell'iniziativa legislativa, ossia dai consiglieri regionali, da 15.000 elettori e dalla Giunta regionale.

Il Programma annuale delle fusioni di Comuni (previsto dall'articolo 8 della legge regionale 26/2014) è un nuovo strumento che intende proprio valorizzare l'iniziativa della Giunta regionale; grazie al Programma, la Giunta promuoverà i singoli processi di fusione in un'ottica programmatica generale, riguardante l'intero territorio regionale.

³ Il concetto di "economie di scala" indica la relazione esistente tra aumento della scala di produzione (correlata alla dimensione di un impianto) e diminuzione del costo medio unitario di produzione. Per "economie di scopo" si intende il risparmio derivante dalla produzione congiunta di prodotti diversi con i medesimi fattori produttivi (stesse risorse, stessi impianti, stesso know-how).

Il Programma annuale delle fusioni

Il Programma annuale delle fusioni è approvato dalla Giunta regionale con cadenza annuale secondo il seguente procedimento:

LA GIUNTA REGIONALE APPROVA LA PROPOSTA DI PROGRAMMA PRESENTATA DALL'ASSESSORE REGIONALE COMPETENTE IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI

SUI SINGOLI PROGETTI DI FUSIONE PREVISTI DALLA PROPOSTA DI PROGRAMMA VIENE RICHIESTO IL PARERE DEI CONSIGLI COMUNALI DEI COMUNI INTERESSATI

IN QUESTA FASE I COMUNI POSSONO ATTIVARE LE FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE PREVISTE DAI PROPRI STATUTI. L'ESITO È UNITO AL PARERE SUL PROGETTO DI FUSIONE

IL PARERE DEI CONSIGLI COMUNALI È TRASMESSO ENTRO 60 GIORNI (A REGIME 90 GIORNI). LA GIUNTA REGIONALE APPROVA IN VIA DEFINITIVA IL PROGRAMMA ENTRO I SUCCESSIVI 30 GIORNI

Il Programma contiene i singoli progetti di fusione; ciascun progetto è corredato da una relazione che illustra l'esistenza dei presupposti previsti dall'articolo 17 della legge regionale 5/2003 per l'istituzione di nuovi Comuni.

In base alla norma citata, il progetto di fusione deve riguardare **Comuni contigui** e deve rispondere ad **esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni** amministrative, individuando ambiti territoriali che per ampiezza, entità demografica e attività produttive, consentano un **equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio**.

Il primo Programma delle fusioni sarà composto di due parti:

1. la prima parte conterrà tutti i processi di fusione che la Giunta regionale ritiene necessari per semplificare il livello

amministrativo comunale e superare l'elevata frammentazione attualmente esistente;

2. la seconda parte conterrà i progetti di fusione che la Giunta intende avviare in via prioritaria nel corso del 2015.

Solo i progetti contenuti nella seconda parte saranno sottoposti al parere dei consigli comunali, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 26/2014; gli altri processi di fusione, contenuti nella prima parte, saranno invece ripresi di anno in anno nei successivi programmi 2016, 2017, ecc. In sostanza, solo **la seconda parte costituirà il vero e proprio contenuto del Programma delle fusioni** per l'anno 2015.

Dopo l'approvazione in via definitiva del Programma, la Giunta regionale assumerà l'iniziativa legislativa per la fusione presentando al Consiglio regionale un disegno di legge per ciascun progetto di fusione contenuto nella seconda parte. Il procedimento proseguirà quindi secondo la disciplina prevista dalla legge regionale 5/2003:

L'ITER DI APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE VIENE SOSPESO IN ATTESA DELLO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO DELLE POPOLAZIONI INTERESSATE

SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO

SE L'ESITO DEI REFERENDUM È FAVOREVOLE, RIPRENDE IN CONSIGLIO REGIONALE L'ITER DI APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE

APPROVAZIONE DELLA LEGGE-PROVVEDIMENTO CHE ISTITUISCE – NORMALMENTE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO – IL NUOVO COMUNE

Gli studi di fattibilità

Gli studi di fattibilità sono documenti che, partendo dall'analisi della realtà organizzativa ed economico-finanziaria dei Comuni interessati ai singoli progetti di fusione, contengono [indicazioni sul potenziale impatto del processo aggregativo](#).

Gli studi di fattibilità forniscono indicazioni in merito alla semplicità/complessità del processo di unificazione delle strutture comunali, anche in relazione alle omogeneità e alle disomogeneità rilevate e approfondiscono anche gli aspetti concernenti l'eventuale perdita di identità (politico-istituzionale, sociale e culturale) delle comunità di origine.

Si tratta, in sostanza, di strumenti utili a comunicare il progetto di fusione ai cittadini, che con il referendum consultivo dovranno intervenire nel processo decisionale che porterà alla fusione. Gli studi, pertanto, accompagnano e supportano il dibattito che si sviluppa in vista della consultazione popolare e riguardano quindi la fase successiva all'approvazione del Programma da parte della Giunta regionale.

Infatti, dopo l'approvazione del Programma in via definitiva, [i progetti di fusione contenuti nella seconda parte potranno essere accompagnati nelle fasi successive dagli studi di fattibilità](#).

L'articolo 14 della legge regionale 18/2015 in materia di finanza locale, recentemente approvata dal Consiglio regionale, prevede [specifici finanziamenti per gli studi di fattibilità](#). La Regione, infatti, stanzierà annualmente, con la legge finanziaria, un fondo per promuovere e sostenere i percorsi per individuare le fusioni tra Comuni.

L'utilizzo di questo fondo dovrà riguardare attività per studi di fattibilità, comunicazione e promozione del referendum, al fine di sensibilizzare la popolazione in ordine ai vantaggi derivanti dalla fusione.

L'ammontare dell'incentivo per ciascun progetto di fusione può arrivare fino all'importo di 200.000 euro.



I criteri per formulare proposte di fusione

Con il Programma delle fusioni per l'anno 2015 la Giunta regionale si porrà sin dall'inizio un obiettivo di carattere generale: individuare una **soglia demografica minima** e ipotizzare processi di aggregazione per i Comuni che non raggiungono tale soglia.

Gli studi sull'argomento ⁴ si concentrano sulla relazione esistente tra dimensione dei Comuni e gestione delle risorse, segnalando come all'aumentare della dimensione demografica corrisponda la diminuzione della spesa corrente pro-capite, con conseguente maggiore capacità di realizzare economie di scala in ambito gestionale. In sostanza, gli studi evidenziano che i Comuni sottodimensionati sotto l'aspetto demografico non riescono a sfruttare le economie di scala e di scopo nella produzione dei servizi alla popolazione se non a fronte di costi molto elevati.

Tra i fattori che maggiormente condizionano l'attività di programmazione ed erogazione dei servizi pubblici locali vi è dunque la dimensione demografica e pertanto quello demografico dovrà essere il primo criterio da utilizzare nel formulare una proposta di fusione, coerentemente con l'obiettivo del Programma, che è appunto quello di ridurre il numero dei "piccoli" Comuni, ossia quelli con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti (articolo 7, legge regionale 1/2006).

Una soglia demografica minima di 3.000 abitanti, anche se di per sé bassa, può tuttavia risultare in alcuni casi impraticabile o inadeguata; ad esempio, nelle zone montane vi sono Comuni che, con una popolazione inferiore a 1.000 abitanti, amministrano territori molto vasti, con una superficie superiore ai 100 kmq.

Insieme alla dimensione demografica si dovrà dunque considerare anche la **dimensione territoriale** e il dato relativo alla **densità di popolazione** per kmq.

Un altro elemento da considerare è rappresentato dalle **caratteristiche geografiche del territorio** quali, ad esempio, l'appartenenza a bacini omogenei sul piano idro-orografico oppure alla medesima zona geografica.

Per favorire l'integrazione delle diverse comunità coinvolte nel processo di fusione, si dovranno anche tenere in debito conto gli **aspetti storico-culturali**. A tale riguardo, assume particolare rilievo l'eventuale **presenza di minoranze linguistiche** in quanto la fusione non può portare ad una riduzione dei livelli di tutela garantiti dalla legislazione nazionale e regionale, dalle convenzioni e dai trattati internazionali.



Naturalmente, dovranno essere opportunamente valutate anche le **caratteristiche socio-economiche** (insediamenti produttivi, attività economiche prevalenti,

⁴ Si vedano, ad esempio, la già richiamata "Analisi socio-economica per lo sviluppo di progetti di riorganizzazione sovracomunale" e lo studio del Ministero dell'interno "Fusioni: quali vantaggi?", febbraio 2015.

mobilità in relazione all'attività lavorativa, ecc.), visto che con la fusione si vuole ottenere anche uno sviluppo più razionale del territorio.

Infine, anche le **precedenti esperienze associative** rappresentano un elemento di valutazione, che consente di valorizzare la fusione quale evoluzione di una precedente esperienza di collaborazione tra Comuni.

In sintesi, nel formulare proposte di fusione si dovranno utilizzare in modo integrato i seguenti criteri:

1. criterio demografico;
2. criterio geografico, storico-culturale e socio-economico;
3. presenza di minoranze linguistiche;
4. precedenti esperienze associative.

Incentivi finanziari – Deroga al patto di stabilità

Finanziamenti per incentivare il percorso di fusione

Come già visto nella parte dedicata agli studi di fattibilità, nella fase precedente allo svolgimento del referendum consultivo i Comuni interessati possono usufruire del **fondo annuale che promuove e sostiene i percorsi di fusione**. Il fondo finanzia le attività di elaborazione di studi di fattibilità, comunicazione e promozione del referendum consultivo.

Per il 2015, i Comuni interessati al percorso di fusione presentano domanda alla Regione, per il tramite del comune più popoloso e trasmettono le deliberazioni dei consigli comunali di richiesta di indizione del referendum, **entro il 30 settembre**. L'assegnazione delle risorse è concessa ed erogata entro il 31 ottobre 2015.

Una volta realizzato il referendum, in caso di esito positivo, gli interventi infrastrutturali individuati nello studio di fattibilità come essenziali e urgenti per il funzionale avvio del nuovo Comune, potranno essere valutati ai fini dell'**Intesa per lo sviluppo regionale e locale**. Si tratta dello strumento attraverso il quale il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali concertano le politiche territoriali con riferimento al sistema integrato Regione-Autonomie locali. Nell'Intesa per lo sviluppo vengono definite, tra le altre, le politiche di sviluppo del territorio realizzabili e le priorità di intervento. Successivamente, con la legge regionale finanziaria vengono individuati i criteri di assegnazione delle risorse in coerenza con **i contenuti e le priorità** definite nell'Intesa per lo sviluppo.

Finanziamento per oneri di primo impianto

Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 5/2003, la legge-provvedimento istitutiva del nuovo Comune prevede un'**assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto**. Tale assegnazione è concessa d'ufficio. Trattandosi di un'assegnazione di

natura speciale, l'ammontare di questo finanziamento è determinato di volta in volta sulla base delle concrete esigenze degli enti coinvolti nel processo di fusione e delle disponibilità finanziarie regionali; di regola, non è soggetta a rendicontazione.

Finanziamenti ordinari e di settore

L'articolo 8 della legge regionale 26/2014 prevede che ai Comuni istituiti a seguito di fusione vengono assegnati, per i primi cinque anni, dei fondi specifici (derivanti dal **fondo per i Comuni risultanti da fusione**) per sostenere il riassetto conseguente alla fusione. Tali fondi vanno ad incrementare i trasferimenti ordinari. Si tratta, anche in questo caso, di finanziamenti erogati d'ufficio e senza vincolo di destinazione né obbligo di rendicontazione.



L'ammontare dell'assegnazione, per i primi tre anni dalla fusione, è quantificato entro il limite minimo e massimo di seguito indicato, tenuto conto dei criteri di valutazione definiti dalla Giunta regionale nel Programma delle fusioni:

1. tra **100.000 euro e 300.000 euro** per il Comune risultante da fusione con popolazione **fino a 5.000 abitanti**;
2. tra **300.000 euro e 400.000 euro** per il Comune risultante da fusione con popolazione compresa **tra 5.001 e 15.000 abitanti**;

3. tra **400.000 euro e 500.000 euro** per il Comune risultante da fusione con popolazione **superiore a 15.000 abitanti**.

Nei successivi due anni l'assegnazione è ridotta del 50 per cento.

Deroga al patto di stabilità e all'obbligo di contenimento della spesa di personale – Esonero dai limiti assunzionali

La legge regionale 18/2015 prevede che per i Comuni istituiti a seguito di fusione trovano applicazione le norme statali in materia di esclusione dall'obbligo di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Tali norme attualmente prevedono che questi Comuni sono tenuti al raggiungimento degli **obiettivi di finanza pubblica** e ad assicurare il contenimento della spesa di personale solo a decorrere **dal quinto anno successivo** a quello della fusione.

Inoltre, i Comuni istituiti a seguito di fusione sono **esonerati**, nei primi cinque anni dalla fusione e a determinate condizioni (rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30% e rispetto dei limiti di spesa complessivi), **dagli specifici vincoli e limitazioni alle facoltà assunzionali** previsti dalla normativa statale.

Infine, i Comuni coinvolti nel processo di fusione sono normalmente autorizzati, con la legge-provvedimento istitutiva del nuovo Ente, a **sostenere i maggiori oneri** derivanti dal lavoro straordinario dei propri dipendenti per

l'espletamento delle attività connesse alla fusione, **in deroga** alle norme vigenti di contenimento delle spese per il personale.

Altre norme di favore

Norme elettorali di favore

La legge-provvedimento istitutiva del nuovo Comune può prevedere che per i primi due turni elettorali negli organi del nuovo Ente sia assicurata la rappresentanza delle comunità di origine. A tal fine, è possibile prevedere una composizione del consiglio comunale o, in alternativa, della giunta, diversa da quella prevista in via generale dalla legge. Ad esempio, nella recente fusione tra Arzene e Valvasone, la legge istitutiva del nuovo Comune ha previsto che la Giunta per due mandati sia composta da due assessori in più rispetto al limite di legge, e ciò proprio al fine di garantire la rappresentanza delle comunità di origine.

Inoltre, è prevista la [proroga degli organi comunali](#) in scadenza qualora, alla data del 24 febbraio dell'anno di scadenza del mandato, il Consiglio regionale abbia deliberato il referendum consultivo per la fusione del Comune.

In questo caso, il [referendum consultivo](#) deve aver luogo [entro il 31 luglio](#) dello stesso anno; in caso di esito positivo, gli organi del Comune rimangono in carica fino al 31 dicembre e il nuovo Comune nasce a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Se invece non si giunge alla fusione, gli organi del Comune vengono rinnovati in una [domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre](#) dell'anno di scadenza del mandato.

Possibilità di istituire Municipi

La legge regionale 1/2006 prevede che, nel caso di fusione, alle comunità di origine sono

assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. In particolare, lo statuto del nuovo Comune può prevedere l'istituzione di Municipi, disciplinandone anche l'organizzazione e le funzioni e potendo prevedere organi eletti a suffragio universale e diretto. Ad esempio, può essere prevista la figura del Prosindaco, coadiuvato da due consultori, con funzioni consultive/deliberative su questioni attinenti le comunità e i territori di origine. Si sottolinea che tale possibilità è rimessa all'autonomia statutaria del nuovo Comune.

Tutela all'interno dell'UTI

L'articolo 13, comma 5, della legge regionale 26/2014 garantisce al Sindaco del Comune risultante da fusione, per i primi dieci anni dalla fusione, la possibilità di esprimere in sede di Assemblea dell'UTI un numero di voti pari alla somma dei voti che i Comuni di origine avrebbero avuto singolarmente. Sono fatte salve diverse previsioni statutarie.

